

STATUTO

**I.S.T.A.S (INCREMENTO
SPORT TURISMO
ASSISTENZA E SERVIZI)
COOPE- RATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOBELLO DI LICATA AG VIA
ALLENDE SN

Numero REA: AG - 110633

Codice fiscale: 01324740842

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
"I.S.T.A.S. (Incremento - Sport - Turismo - Assistenza - Ser-	
vizi) Cooperativa Sociale"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune	
di Campobello di Licata, una Società Cooperativa denominata	
"I.S.T.A.S. (Incremento - Sport - Turismo - Assistenza - Ser-	
vizi) Cooperativa Sociale".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
tanze anche altrove.	
La Cooperativa potrà aderire a qualsiasi organizzazione sinda-	
cale.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacen-	
touno (31/12/2101) e potrà essere prorogata con deliberazione	
dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
i soci dissenzienti1.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini Attraverso la gestione dei servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della	
	legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono	
	alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad	
	essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarie-	
	tà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsa-	
	bilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame	
	con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio econo-	
	mico e culturale delle comunità, si propone di cooperare at-	
	tivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed impre-	
	se sociali e organismi del Terzo Settore. La Cooperativa in-	
	tende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari,	
	dei fruitori dei servizi ed Enti con finalità di solidarietà	
	sociale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi so-	
	ciali, operando, di preferenza, nell'ambito territoriale della	
	regione Sicilia. La Cooperativa opera in forma mutualistica e	
	senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupa-	
	zione lavorativa ai soci. La Cooperativa può operare anche con	

	terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o	
	in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen-	
	te con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali, regionali e nazionali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:	
	l'organizzazione, gestione e funzionamento dei servizi a fa-	
	vore degli handicappati e degli anziani, di cui alla legge re-	
	gionale siciliana 6 maggio 1981 n. 87 e successivo regolamento	
	di cui ala decreto 26 Luglio 1982; stipulando le conseguenti	
	convenzioni per la effettuazione dei servizi, anche per assi-	
	stenza domiciliare con fornitura di pasti caldi, raccolta, la-	
	vaggio e riconsegna di biancheria, disbrigo di faccende dome-	
	stiche, espletamento di pratiche varie, prelievi per esami	
	clinici, assistenza sanitaria di tipo infermieristico, riabi-	
	litazione psicomotoria, sostegno psicologico, predisponendo	
	locali e mezzi di trasporto ed adeguandosi ad ogni incombenza	

	di legge; la formazione e l'aggiornamento del personale e	
	l'utilizzo del volontariato; la promozione di studi e ricerche	
	sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane, dei por-	
	tatori di Handicaps ,dei minori e dei soggetti svantaggiati in	
	genere; l'assistenza domiciliare e cura presso ospedali;	
	l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domi-	
	ciliare integrata per anziani, portatori di Handicaps e sog-	
	getti svantaggiati in genere; la realizzazione e/o la gestione	
	di case albergo, case di riposo, case protette, centri di ac-	
	coglienza, residenze sanitarie assistite (R.S.A.) etc.; la re-	
	alizzazione e la gestione di centri diurni e notturni di assi-	
	stenza; la realizzazione e/o la gestione di luoghi di villeg-	
	giatura, di soggiorni climatici, marini, montani e termali,	
	centri sportivi, di colonie, l'organizzazione di gite; crea-	
	zione e/o gestione di impianti polivalenti per le attività	
	culturali e la ricreazione degli anziani, dei portatori di	
	Handicaps e minori; l'assistenza socio sanitaria, la realizza-	
	zione di una rete di servizi per nuclei familiari in difficol-	
	tà; la creazione di una rete di servizi per il sostegno econo-	
	mico, sociale, psico-pedagogico anche domiciliare per aiutare	
	la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handi-	
	caps, del minore e dell'anziano e dei soggetti disagiati in	
	genere; la realizzazione e/o la gestione di asili nido, scuole	
	materne, elementari e dopo-scuola; la promozione di servizi	
	mensa e trasporto, gestione di mense scolastiche di asili nido	

	e scuole di ogni ordine grado; la realizzazione e/o gestione	
	di centri per la fisioterapia (chinesiterapia, massoterapia,	
	termoterapia, ecc.) ginnastica medico correttiva; la realizza-	
	zione e la gestione di impianti di telesoccorso;	
	l'organizzazione e gestione di congressi ed incontri atti-	
	nenti lo scopo sociale; la realizzazione e/o la gestione di	
	residenze sanitarie assistite R.S.A., per anziani non autosuf-	
	ficienti e/o disabili ed handicappati; la realizzazione e/o la	
	gestione di casa famiglia, comunità alloggio per dimessi ospe-	
	dali psichiatrici e per minori, effettuare qualsiasi altra at-	
	tività avente obiettivi affini o complementari atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali. La cooperativa potrà stipula-	
	re contratti di collaborazione autonoma anche con i non soci e	
	in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. La coo-	
	perativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà	
	ancora: stipulare convenzioni con personale specializzato ove	
	non ve ne sia disponibile fra i soci; provvedere	
	all'istruzione cooperativistica e professionale, mediante	
	l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e	
	qualificazione; compiere azioni mutualistiche e scegliere	
	tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi	
	sociali; aderire a società e consorzi tra cooperative aventi	
	finalità analoghe o comunque congruenti; compiere tutte le o-	
	perazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobi-	
	liare necessarie al raggiungimento dei fini sociali; assumere	

	interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre im-	
	prese cooperative e non; aderire ad altri enti ed organismi	
	economici, morali, culturali ed assistenziali; aprire conti	
	correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuo-	
	tere mandati e contributi; rilasciare quietanze liberatorie in	
	genere. Tutti i soci sono tenuti a prestare la propria opera	
	nell'interesse della società. Per il conseguimento di tutti	
	gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà infine, usufruire	
	di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le	
	provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie o di	
	ogni altro Ente. La cooperativa potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa o affine agli scopi sopra-elencati, non-	
	ché potrà compiere tutti gli atti, concludere tutte le opera-	
	zioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla	
	L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti	
	di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiret-	
	tamente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì assumere, in	
	via non prevalente, partecipare, sotto qualsiasi forma, in im-	
	prese specie se svolgono attività analoghe e comunque accesso-	
	rie all'attività sociale. La cooperativa inoltre per stimolare	
	e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto socia-	

	le. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di ri-	
	sparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti	
	da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono de-	
	finite con apposito Regolamento approvato con decisione dei	
	soci. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché accettare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative, potrà, inoltre, assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla forma-	
	zione degli organi sociali e alla definizione della struttura	
	di direzione e conduzione dell'impresa;	

	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parteci-	
	pano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di	

	concorrere all'oggetto sociale.	
	Per ogni socio, iscritto nel 1 Libro Soci, in apposita se-	
	zione è indicata la categoria di appartenenza.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorren-	
	za con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di	
	lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scrit-	
	ta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre	
	che l'attività in questione non sia in contrasto con le fina-	
	lità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 25272, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi,	
	in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o	

	al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Coope-	
	rativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545	
	bis del codice civile.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coope-	
	rativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-	
	nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre	
	che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può re-	
	cedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento	
	del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	

	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono	
	cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori	
	dall'art. 19 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza	
	del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministra-	
	tivo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La de-	
	liberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-	
	bro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di euro 25,82 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	ad euro 25,82.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Con-	
	siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta (60) gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal successivo articolo 25. In caso di mancato gradi-	
	mento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne al-	
	tro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	

	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione;	
	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio	
	di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle azioni emesse;	
	il termine minimo di durata del conferimento;	
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli e-	
	ventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-	
	sto per i soci cooperatori;	
	i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere	
	la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, come	
	segue:	
	1 voto fino a 5.164,57 euro;	
	2 voti fino a 10.324,14 euro;	
	3 voti fino a 15.493,71 euro;	
	4 voti fino a 20.658,28 euro;	
	5 voti oltre 25.822,84 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	

	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di	
	privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in propor-	
	zione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altre-	
	sì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Ammini-	
	strazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	

	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI	
	DEBITO	
	Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito	
	dall’art. 5 L. 59/923. In tal caso la Cooperativa può emettere	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate	
	nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione	
	cooperativa possono essere emesse per un ammontare non supe-	
	riore al valore contabile delle riserve indivisibili o del pa-	
	trimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e	
	depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 25,82.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori di-	
	pendenti della Cooperativa. All’atto dello scioglimento della	
	società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre	
	azioni, per l’intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	

	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata mi-	
	nima del rapporto sociale. L'assemblea, in sede di delibera di	
	emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determi-	
	na: - l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati; - la durata delle azioni, in relazione	
	ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea; - i criteri	
	ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni e-	
	ventualmente rimaste inoptate. Ai possessori delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata	
	di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-	
	bligati: a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo	
	le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; b)	
	all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limi-	
	tatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazio-	
	ne Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
	le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal	

presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 15 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome,

	residenza, data e luogo di nascita; la categoria dei soci a	
	cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;	
	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizio-	
	ne professionale, delle specifiche competenze possedute; l'am-	
	montare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge; la dichiarazione di co-	
	noscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali; la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti	
	del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od	
	enti, oltre a quanto previsto precedentemente per le persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: la	
	ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale; l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e	
	la relativa deliberazione; la qualifica della persona che sot-	
	toscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro	

	sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori,	
	nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 16 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento con le moda-	
	lità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	del capitale sottoscritto; dell'eventuale sovrapprezzo deter-	
	minato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori; b) all'osservanza dello statu-	
	to, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate da-	
	gli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La va-	
	riazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 17 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 18 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	

	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello	
	stesso sul libro dei soci.	
	Art. 19 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che: a) non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto	
	dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci; b) risulti	
	gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea	
	dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio	
	un termine non superiore a quarantacinque (45) giorni per ade-	
	guarsi; c) previa intimazione da parte degli amministratori,	
	entro il termine di trenta (30) giorni, si non adempia al ver-	
	samento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la socie-	
	tà; d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una	
	delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista	
	dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, a-	
	dottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	

	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; e)	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Co-	
	operativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo ammini-	
	strativo; manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o deserti senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta due assemblee consecutive; che in	
	qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la socie-	
	tà, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci. Il socio	
	lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro	
	cessi per qualsiasi causa. Contro la deliberazione di esclu-	
	sione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale	
	ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e	
	seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati	

	provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto perve-	
	nuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60)	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 21 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c)4,	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-	
	tatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso	
	del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma,	
	del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 22 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 21. Gli eredi e le-	
	gatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	

	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli	
	aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, en-	
	tro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In di-	
	fetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° com-	
	ma del codice civile.	
	Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-	
	que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	

	posito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte della so-	
	cietà risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti	
	non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la e-	
	sclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo sciogli-	
	mento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine	
	sono responsabili verso la società gli eredi del socio defun-	
	to.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati	
	da azioni di valore minimo pari ad euro 25,825.	
	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa;	
	dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	

	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme	
	versate dai soci;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista	
	per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude	
	l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittima-	
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue	
	all'iscrizione al libro dei soci. Ciascun socio non può dete-	
	nere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla	
	legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento della società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari ⁶ , né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con par-	

	ticolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisi-	
	ti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate	
	nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministra-	
	zione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e	
	alla redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale. La relazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi	
	vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Coo-	
	perativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare ri-	
	guardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui	
	favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità terri-	
	toriale. Il progetto di bilancio deve essere presentato al-	
	l'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi gior-	

	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
	tanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministra-	
	tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il	
	bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	
	- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, al-	
	la costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci finanziatori. La Cooperativa può utilizza-	
	re le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Coope-	
	rativa nella misura massima prevista dalla legge per le coope-	
	rative a mutualità prevalente.	

	Art. 27 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente median-	
	te aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versa-	
	to. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economi-	
	ci previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge	
	n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-	
	gli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei se-	

	guenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	La qualifica / professionalità;	
	I compensi erogati;	
	Il tempo di permanenza nella società;	
	La tipologia del rapporto di lavoro;	
	La produttività.	Commento:
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni rice-	
	vute.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi a mezzo avviso da affig-	
	gersi nella sede sociale o mediante comunicazione ai soci con	
	lettera raccomandata o altro mezzo idoneo quindici giorni pri-	
	ma dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	

	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti	
	gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
	cedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-	
	menti;	
	delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione coope-	
	rativa;	
	approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazio-	
	ne dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state	
	emesse le azioni medesime;	
	procede alla nomina degli amministratori;	
	procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al	
	controllo contabile;	

	determina la misura dei compensi da corrispondere agli ammini-	
	stratori ed ai sindaci;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sin-	
	daci;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il	
	Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottoponga-	
	no alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli am-	
	ministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve ave-	
	re luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di	
	legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per de-	
	liberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argo-	
	menti previsti dall'art. 2365 c.c..	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di	
	voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straor-	
	dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-	
	sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-	
	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-	
	ne.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	

	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di voti tre (massimo 5) voti co-	
	me appresso specificato: n.uno voto ogni euro 5.000,00 di ca-	
	pitale versato. Per i soci sovventori si applica il precedente	
	art. 10, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non	
	possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la fa-	
	coltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltan-	
	to da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio cooperatore	
	non può rappresentare più di un socio. Ciascun socio ha un so-	
	lo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I	
	soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresenta-	
	re da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rap-	
	presentare per delega più di un altro socio avente diritto al	
	voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codi-	
	ce civile. Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della mag-	

	gioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segre-	
	tario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cin-	
	que, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determi-	
	na di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti	
	del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci	
	finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo	
	dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli ammini-	
	stratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
	a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica	
	per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previ-	
	sto dalla legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il presiden-	
	te ed il vice presidente.	
	Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-	
	petenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secon-	
	do del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle	

	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo let-	
	tera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, quindi-	
	ci giorni prima con affissione presso l'albo della sede socia-	
	le in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del	
	Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza al-	

	le riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di te-	
	lecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguente condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della	
	votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	

	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostit-	
	uzione.	
	Art. 39 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si	
	applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	

	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori genera-	
	li, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 41 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il con-	

	controllo contabile a condizione che sia integralmente composto	
	da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	Art. 42 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori conta-	
	bili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbli-	
	gatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei	
	soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del	
	codice civile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni As-	
	sembleari;	
	le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000	
	(quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-	
	vati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;	
	tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Con-	
	fcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	

	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o	
	al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclosure, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO X	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 46 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato7;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	

	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

46 di 46